



Tribunale di Brescia
Sezione Specializzata in materia di impresa

Il Giudice

a scioglimento della riserva nel procedimento n. 9982/2016 sul ricorso ex art. 2476 comma 3 c.c. proposto *ante causam* da Breda Fabiana osserva quanto segue.

Parte ricorrente, in qualità di socia della società Oliver Paris S.r.l., ha chiesto la revoca in via cautelare dei signori Nicoletta Bertini ed Oliver Mazzon dalla carica di amministratori della predetta società per i motivi dedotti in ricorso.

Si sono costituiti in giudizio questi ultimi chiedendo il rigetto del ricorso. Si è altresì costituita la società Oliver Paris S.r.l. in persona del curatore speciale rimettendosi alle determinazioni del Tribunale.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nella consapevolezza del contrasto giurisprudenziale in materia, questo giudice ritiene di aderire all'orientamento –peraltro già recepito dal Tribunale di Brescia (cfr. ordinanza del 16.7.2010 Presidente Rosa; giudice rel. Del Porto)- che nega la possibilità di proporre *ante causam* la richiesta cautelare ex art. 2476 comma 3 c.c.¹

L'adesione all'orientamento citato si fonda su una pluralità di argomenti.

¹ Si vedano anche: Trib. Parma, 25 ottobre 2004, in Società, 2005, 758; Trib. S. Maria Capua Vetere, 16 luglio 2004, Trib. Brescia, 8 marzo 2005; Trib. Catania, 14 ottobre 2004, Trib. S. Maria Capua Vetere, 15 novembre 2004; Trib. Treviso, 7 febbraio 2005, in Giur. it., 2005, 2107, Trib. Roma, 5 agosto 2004; Trib. Agrigento, 15 febbraio 2006, in Società, 2007, 1009; Trib. Ravenna, 3 febbraio 2006, ivi, 1009; Trib. Genova, 6 settembre 2005, ivi, 2007, 77; Trib. Vercelli, 28 settembre 2005), Trib. Milano, 27 aprile 2005.



Si consideri, innanzitutto, il dato letterale della norma che utilizza l'avverbio «altresì» quale congiunzione tra la previsione dell'azione di responsabilità e quella dell'istanza cautelare di revoca rafforzando, sotto il profilo temporale, il rapporto esistente tra le due azioni, significando quindi che il ricorso può essere proposto esclusivamente nel contesto di un già instaurato procedimento a cognizione piena.

Depone in tal senso anche il tenore della relazione ministeriale illustrativa della riforma del diritto societario sostanziale di cui al l.gs. n. 5/2003 che, con riguardo all'azione di responsabilità ex art. 2476, comma 3, c.c., afferma la possibilità per il socio di chiedere «con essa» e «in quella sede» un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori.

Si consideri inoltre che la dottrina maggioritaria riconosce al provvedimento cautelare di revoca -in quanto idoneo ad anticipare gli effetti della decisione nel merito- una provvisoria stabilità degli effetti (cd. strumentalità attenuata, come confermato dall'art. 23 del d. lgs. n. 5/03, successivamente abrogato dalla L. n. 69/2009), con la conseguenza che ammettere la revoca *ante causam* di un amministratore significherebbe garantire al socio un “eccesso di tutela”, posto che verrebbe, in questo modo, consentito a quest'ultimo di rimuovere l'organo amministrativo senza la necessità dell'accertamento, a cognizione piena, delle gravi irregolarità commesse nella gestione nonché dell'esistenza effettiva del danno conseguente. Anche a voler considerare i soli profili di opportunità appare comunque preferibile che il giudice che debba decidere sull'istanza di revoca conosca in maniera adeguata le ragioni fondanti l'azione di responsabilità come compiutamente illustrate in un atto di citazione (su quest'ultimo profilo, cfr. Trib. Brescia, ordinanza del 16.7.2010 citata)

Depone, infine, a favore dell'interpretazione qui privilegiata anche un argomento di ordine sistematico discendente dalla previsione (ad opera della legge di riforma del diritto societario) di ulteriori ipotesi di provvedimenti cautelari ammissibili solo in corso



di causa; il richiamo è alla fattispecie disciplinata dall'art. 2378, comma 3, c.c. che, come è noto, consente di richiedere la sospensione dell'esecuzione della delibera "con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione".

Per i motivi evidenziati la richiesta cautelare *ante causam* di revoca ex art. 2476, comma 3, c.p.c. va dichiarata inammissibile.

L'esistenza del contrasto giurisprudenziale in materia giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

dichiara inammissibile la richiesta cautelare ex art. 2476, comma 3, c.c. proposta *ante causam* da Breda Fabiana;

compensa le spese.

Si comunichi.

Brescia, 28 luglio 2016

Il Giudice

dott.ssa Vincenza Agnese

